

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4746

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita  
delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

*Presentato alla Presidenza il 1° gennaio 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terremoto verificatosi nell'agosto 1962 causò notevoli distruzioni e gravi danni in numerose località dell'Irpinia e del Sannio, oltre che in alcuni comuni delle province di Caserta, Campobasso, Foggia, Perugia e Forlì.

L'effetto distruttivo del sisma fu particolarmente rilevante nelle citate zone dell'Irpinia e del Sannio, in cui ricadono ben 68 degli 86 comuni dichiarati terremotati con decreti del Presidente della Repubblica.

La consistenza edilizia di dette zone era rappresentata da 70.729 case per 242.785 vani, con una popolazione complessiva di 259.730 abitanti; di essi, circa 30.000 rimasero senza tetto. Inoltre gli accertamenti effettuati dai tecnici del genio civile permisero di censire 39.123 case sinistrate per complessivi 125.725 vani.

Oltre la metà del patrimonio edilizio delle province di Avellino e Benevento risultava dunque distrutta o danneggiata.

Subito dopo i primi urgenti interventi, intesi a salvaguardare la pubblica incolumità, a dare provvisorio ricovero alle famiglie rimaste senza tetto ed a ripristinare gli indispensabili servizi pubblici, venne emanata la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvidenze varie per la « ricostruzione e la rinascita » delle zone terremotate.

Per effetto della legge n. 1431 e della successiva del 4 novembre 1963, n. 1465, recante integrazioni e modifiche, allo scopo di rendere più sollecitamente operante l'attuazione delle provvidenze, venivano concessi contributi a privati fino al limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare urbana, elevabile ad un massimo di lire 4.500.000; a fa-

vore dei proprietari di una sola unità adibita ad abitazione della propria famiglia composta di più di cinque membri.

Per l'edilizia rurale, la Cassa per il mezzogiorno interveniva fino al 70 per cento con propri contributi, mentre il Ministero dei lavori pubblici concedeva la differenza, fino al raggiungimento, in alcuni casi, del 100 per cento della spesa occorrente per le ricostruzioni.

La ricostruzione delle opere pubbliche dello Stato veniva posta, naturalmente, a totale carico dell'Erario, mentre il Ministero dei lavori pubblici era autorizzato a concedere contributi dell'80 per cento per il ripristino delle opere degli Enti pubblici.

Le disposizioni suddette autorizzavano pure la sistemazione urbanistica degli 86 comuni dichiarati terremotati, dei quali 76 rientravano, prima dell'istituzione del Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise, nella circoscrizione del Provveditorato di Napoli, prevedendo la formazione di piani di zona ai sensi della legge n. 167 per tutti i comuni e l'adozione, inoltre, di piani di ricostruzione e di piani regolatori generali per i 19 comuni più gravemente sinistrati.

Tutte le spese per la redazione dei piani urbanistici suddetti sono state poste a carico dello Stato, mentre la Cassa per il mezzogiorno è stata autorizzata a provvedere al finanziamento ed all'esecuzione delle opere pubbliche e delle relative espropriazioni per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

La legislazione suddetta, per quanto riguarda i privati, prevedeva essenzialmente due tipi di intervento da parte dello Stato: concessione di contributi ai privati per la ricostruzione e riparazione delle loro unità immobiliari ed intervento diretto tramite enti vari, principalmente la GESCAL, per la esecuzione di programmi costruttivi di alloggi periferici ai nuclei urbani da assegnare con priorità ai terremotati.

Ai proprietari privati è stata offerta inoltre la possibilità di chiedere ad alcuni Enti, soprattutto la GESCAL, di sostituirsi ad essi nell'opera di ricostruzione, dietro cessione del contributo loro spettante.

In aggiunta alle suddette disposizioni di legge è intervenuta la legge 3 dicembre 1964, n. 1259, la quale ha concesso notevoli ulteriori facilitazioni, ragguagliando gli interventi per la ricostruzione privata nelle zone terremotate in questione alle norme nel frattempo emanate per la ricostruzione del Vajont.

La nuova legge ha anzitutto aumentato l'importo dei contributi portandolo a 5 mi-

lioni, 7 milioni ed 8 milioni di lire in relazione al numero dei vani, a quello delle unità immobiliari di proprietà dei sinistrati ed a quello dei componenti della famiglia.

Con le nuove disposizioni è stata anche ammessa la possibilità di ricostruire unità immobiliari di più di sette vani utili, mediante mutui a tasso di favore fino alla concorrenza di dodici milioni di lire.

In secondo luogo, la legge ha posto a totale carico dello Stato le opere degli Enti locali per le quali, in base alle precedenti disposizioni, l'intervento statale era limitato al contributo dell'80 per cento; ha, infine, posto a totale carico dello Stato anche la spesa per l'espropriazione delle aree fabbricabili e di quelle destinate alla viabilità, ricadenti nei piani di zona, e quella per l'acquisizione delle aree fabbricabili incluse nei piani di ricostruzione.

Un'altra importante innovazione contenuta nella nuova legge ha consentito di applicare ai piani di ricostruzione l'articolo 23 della legge urbanistica del 1942, che prevede la formazione di comparti edificatori con la partecipazione dei soli tre quarti del valore delle proprietà comprese nel comparto.

La legge del dicembre 1964 è stata emanata per eliminare le difficoltà che avevano rallentato l'attività ricostruttiva disciplinata dalle disposizioni precedenti.

Gli effetti della nuova legge si sono subito dimostrati positivi con l'immediato avvio, nel 1965, dell'opera di ricostruzione.

Per quanto riguarda i finanziamenti, la legge n. 1431, pur contenendo provvidenze di portata rilevante, ha autorizzato uno stanziamento di sole lire 18.300.000.000.

Poiché la stessa legge e la successiva del 4 novembre 1963, n. 1465, consentivano di continuare gli interventi fino a l'anno 1967, con i fondi di bilancio sono stati autorizzati i seguenti stanziamenti: lire 8.749.500.000 nell'esercizio 1963-64, lire 2.500.000.000 nel 1965, lire 4.000.000.000 nel 1966. In quest'ultimo anno finanziario è stata disposta un'integrazione di lire 1.000.000.000, mentre nel bilancio del corrente anno è previsto uno stanziamento di lire 8.000.000.000.

È da rilevare in proposito che, avendo il terremoto colpito una zona economicamente depressa, le citate leggi contengono provvedimenti organici, che, oltre alla pura ricostruzione, consentono anche la ripresa civile ed un nuovo razionale assetto economico, edilizio ed urbano delle località interessate. Purtroppo, gli stanziamenti fin qui autorizzati non sono

tali da consentire la realizzazione del vasto programma operativo.

Da studi analitici recentemente condotti dal Ministero dei lavori pubblici, è risultato che occorrerebbe ancora finanziare oltre 24.000 domande di contributo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati privati, nonché numerose opere di pertinenza di enti locali, di culto e di assistenza e beneficenza.

Allo scopo di venire incontro a tale necessità, sia pure limitatamente agli impegni più impellenti, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene autorizzata la spesa di lire 50 miliardi ripartita in ragione di lire 8 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificata ed integrata con le leggi 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 miliardi.

La somma anzidetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973.

### ART. 2.

All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.